



Comune di Portogruaro
Provincia di Venezia

Il Regolamento sul Risparmio Energetico

Il Regolamento è un allegato al Regolamento Edilizio Comunale e si compone di una parte normativa-regolamentare e di 5 allegati di supporto alle disposizioni.

Obiettivi

- **riunire in un unico testo le disposizioni vigenti in tema di impianti negli edifici;**
 - **sensibilizzare la cittadinanza e i professionisti in tema di risparmio energetico** sia riferito alla singola costruzione che agli effetti globali sul territorio che questo comporta;
- **suggerire e prevedere soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e alla sostenibilità**, atte anche ad incentivare economicamente la progettazione e quindi la costruzione di edifici energeticamente efficienti;

- **introdurre l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e pulite** per il funzionamento degli impianti negli edifici, quali quella solare e il fotovoltaico;
- stabilire che gli edifici immessi nel mercato immobiliare dichiarino i propri obiettivi in termini di risparmio energetico e quindi il proprio consumo energetico (**Attestato di certificazione energetica**);
 - **proporre degli incentivi comunali**, nonché richiamare gli incentivi statali e regionali;
- **specificare le disposizioni/parametri edilizi di PRG per tali impianti** e introdurre, nella pianificazione attuativa del territorio, la possibilità di approvare regolamenti specifici riguardanti interventi sostenibili da inserire nell'ambito urbanistico ed ambientale dell'area.

Normativa

Il Regolamento è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute:

- nel DLvo n. 192 del 19 agosto 2005 (in vigore dal 8 ottobre 2005) che ha previsto le principali novità in tema di requisiti per gli impianti negli edifici ed ha modificato la previgente L 10/91;
- nelle modifiche avvenute con il DLvo n. 311 del 29 dicembre 2006 (in vigore dal 7 febbraio 2007);
- sulla base del DLvo 387/03 (relativo alle fonti rinnovabili) e succ. modifiche nonché del decreto del 19 febbraio 2007 (incentivi per la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico);
- nella L. 296/06 (finanziaria 2007) e relativo decreto attuativo del 19 febbraio 2007, nonché sulla L 244/07 (finanziaria 2008) e relativo decreto attuativo del 13 marzo 2008, in particolare per quanto attiene alle possibilità di agevolazioni fiscali;
- e poi nella L.R. n.4 del 9 marzo 2007 e DGR n. 2398 del 31 luglio 2007, che hanno previsto i criteri per l'edilizia sostenibile.

Va specificato che il DLvo 192/05 demanda l'attuazione delle nuove disposizioni alle **linee guida nazionali** riguardanti criteri generali, metodologie di calcolo, requisiti minimi e anche requisiti professionali per i certificatori, linee da adottare con decreti attuativi che ad oggi non sono ancora stati approvati.

Quindi, in questo momento vige il cosiddetto **regime transitorio** che fa riferimento alle previgenti disposizioni di legge per il calcolo dei parametri mentre, per i requisiti energetici e i valori minimi da raggiungere per la prestazione si fa riferimento a quanto definito negli allegati I e C del decreto.

Le principali novità di legge sono quindi in tema di:

- **requisiti degli impianti**
- **certificazione energetica.**

In quali casi si applica la nuova normativa sugli impianti?

Al fine dell'applicazione del DLvo 192/05 fa data la domanda di Permesso di Costruire o DIA presentata dopo il 8.10.2005 , per le domande presentate dopo il 7.2.2007 si applica il decreto con le modifiche dal DLvo 311/07.

Le disposizioni si applicano:

- alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti (*con le modalità ed eccezioni previste di seguito*);
- all'esercizio, controllo e manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
- alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'art.6 del Decreto.

Per quanto attiene al punto 1,

oltre ai nuovi edifici, vengono previsti i seguenti gradi di applicazione:

- a - un'applicazione integrale a tutto l'edificio **nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti:**
 - 1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore ai 1.000 mq;
 - 2. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq;

- b - una applicazione integrale, ma limitata al solo **ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio** esistente;

- c - **una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:**
 - 1. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamento, interventi anche con eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili;
 - 2. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
 - 3. sostituzione di generatori di calore.

Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 1 punti 2 e 3 della L 1497/39, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Chi è soggetto alla presentazione del certificato energetico ?

L'Attestato energetico ha lo scopo di attestare la prestazione energetica in termini di efficienza propria dell'edificio riportando i valori vigenti a norma di legge e di riferimento dell'impianto, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. Quindi riporta i consumi energetici annui relativi all'impianto di riscaldamento, di condizionamento, di acqua calda sanitaria etc. e gli eventuali guadagni ricevuti dagli impianti di energia da fonte rinnovabile.

L'Attestato di certificazione energetica è obbligatorio, già a partire dal 8 ottobre 2006, **per le istanze edilizie presentate in Comune dopo il 8.10.2005 e relative a :**

- **gli edifici di nuova costruzione**
- **gli edifici con superficie utile superiore ai 1.000 mq** oggetto sia di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che di demolizione e ricostruzione,

L'Attestato va redatto al termine della costruzione, ovvero entro la data di comunicazione di fine lavori, secondo le Linee guida nazionali, ovvero secondo le disposizioni vigenti nel periodo transitorio, e va presentato anche in Comune.

Le disposizioni di obbligo relative all'Attestato di certificazione energetica si applicano inoltre:

- 3. a decorrere dal 1.7.2007** agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- 4. a decorrere dal 1.7.2008** agli edifici di superficie fino a 1.000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
- 5. a decorrere dal 1.7.2009** alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Sino all'approvazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, ovvero nel periodo transitorio, **l'Attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di qualificazione energetica.**

Inoltre a decorrere dall'anno 2009, ai sensi dell'art. 1 co. 288 della L. 244/2007 - finanziaria 2008, **il certificato energetico va presentato già al rilascio del permesso di costruire.** Il Permesso è anche subordinato al rispetto delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Disposizioni introdotte per l'Attestato

Visto che la normativa generale non ha proposto uno schema tipo per l'Attestato, al fine di evitare disomogeneità di comportamento, **con il presente Regolamento viene adottato lo schema tipo di Attestato riportato all'Allegato 2** (proposto dal DM 19 febbraio 2007 per le agevolazioni fiscali).

L'Attestato relativo alla certificazione energetica **ha una validità temporale massima di dieci anni** a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Il Regolamento poi propone l'istituzione di un **registro dei certificati** per le istanze presentate dopo il 7.2.2007 con il punteggio di merito è così individuato:

- raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti per legge = PUNTI 1
- raggiungimento di requisiti di prestazione energetica più restrittivi di quelli minimi previsti per legge = PUNTI 1 ogni riduzione del 10% rispetto i limiti minimi previsti.

L'Accertatore

- Il Regolamento prevede l'istituzione di un **accertatore**, al fine di attuare le modalità di controllo del rispetto del Decreto e del Regolamento, ed effettuare anche accertamenti ed ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori, volte a certificare la conformità della documentazione progettuale.
- Il Comune individua questa figura in un libero professionista ovvero, se compatibile con le risorse di personale qualificato, facente parte dell'organico interno al Comune.

I Requisiti e i parametri energetici

Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici previste dalla legge in generale sono:

- clima esterno ed interno;
- caratteristiche termiche dell'edificio;
- impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
- impianto di illuminazione;
- posizione ed orientamento degli edifici;
- sistemi solari passivi e protezione solare;
- ventilazione naturale;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione, di riscaldamento e condizionamento a distanza, etc..

Nel periodo transitorio, fino all'approvazione delle linee guida nazionali, i descrittori della prestazione energetica dei nuovi edifici, ad esempio, sono:

- **la prestazione della climatizzazione invernale**, con la verifica che l'indice di prestazione risulti inferiore ai valori limite di legge (*riportati all'allegato C del DLvo*)
- **il calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico**, con la verifica che risulti inferiore alla formula riportata all'Allegato I
- **la verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti non superi di oltre il 30% i valori fissati nelle specifiche tabelle dell'Allegato C**


Al fine di rendere leggibili i requisiti energetici previsti per legge, **all'Allegato 5 del Regolamento si riportano i requisiti dell'Allegato C del Decreto** specificatamente operanti nel Comune di Portogruaro.

Il numero di gradi giorno "GG" del Comune di Portogruaro è 2649 GG e la zona climatica è E

esempio, estratto Allegato 5

Tabella 1.2 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno

<u>EPlim</u>			
Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica		dati per Portogruaro
	E		E
	da 2101 GG	a 3000 GG	2649 GG
≤ 0,2	37	52	46,1
≥ 0,9	100	133	120,1



Altre disposizioni comunali introdotte

Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile

In considerazione che, ai sensi del DLvo 387/03, **gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole** dai vigenti piani urbanistici, con la specifica che **nell'ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità**, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, al fine quindi di salvaguardare l'integrità dell'assetto fondiario del territorio, la tutela delle peculiari caratteristiche agronomiche della zona e la permanenza in loco degli addetti all'agricoltura specializzata, **si propone di non consentire nelle ZTO E1 (zone agricole specializzate) l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che eccedano la produzione di energia elettrica per uso domestico o quella necessaria all'azienda.**

Impianti solari termici

Nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, **l'impianto di produzione di energia termica dovrà essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria** con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Impianti fotovoltaici

Inoltre, **è obbligatoria l'installazione dei pannelli fotovoltaici** nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione integrale, anche con demolizione e ricostruzione, di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, per la produzione di energia elettrica **in modo tale da garantirne una produzione non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa** (ai sensi dell'Allegato I punto 13 del Decreto e del comma 350 dell'art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006).

Nel Regolamento è riportato che l'eventuale impossibilità tecnica a rispettare le presenti disposizioni andrà illustrata e attestata nella relazione tecnica

Impianti da fonte rinnovabile

Poi, come previsto dall'art. 1 co. 289 della Legge 244/07, **dal 1° gennaio 2009 al rilascio del Permesso di Costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, con superficie non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW.**

Incentivi comunali

Al fine di favorire la realizzazione di fabbricati con una maggior efficienza, vengono proposti i seguenti **incentivi comunali**.

Gli interventi edilizi presentati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, che siano oggetto di contributo in conto oneri di urbanizzazione secondaria e **che prevedano una riduzione pari almeno al 20% del valore limite di prestazione energetica** imposto dalla legge, possono ottenere, se richiesto e certificato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, i seguenti incentivi:

- **per la destinazione d'uso residenziale:**

nelle ZTO A, per ogni riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica rispetto il minimo imposto per legge, è previsto un incentivo corrispondente al 18% degli oneri di urbanizzazione secondaria versati, o quota parte proporzionale, con il limite del 75% di questi;

nelle ZTO B, per ogni riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica rispetto il minimo imposto per legge, è previsto un incentivo corrispondente al 12% degli oneri di urbanizzazione secondaria versati, o quota parte proporzionale, con il limite del 60% di questi;

nelle ZTO C, D4 e nelle altre ZTO, per ogni riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica rispetto il minimo imposto per legge, è previsto un incentivo corrispondente al 5% degli oneri di urbanizzazione secondaria versati, o quota parte proporzionale, con il limite del 30% di questi;

- **per le altre destinazioni d'uso:**

in tutte le ZTO, per ogni riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica rispetto il minimo imposto per legge, è previsto un incentivo pari al 5% degli oneri di urbanizzazione secondaria versati, o quota parte proporzionale, con il limite del 30% di questi;

Il conteggio differenziato è stato pensato in modo da garantire, a parità di volume e di tipo di intervento es. casa singola, schiera o appartamento, la stessa agevolazione economica.

Il soggetto interessato alla suddetta incentivazione presenterà istanza di richiesta di incentivo allegando alla medesima copia dell'Attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Inoltre, nei casi di interventi edilizi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione edilizia ovvero nel caso di ampliamenti e/o di ristrutturazioni che riguardino almeno una singola unità abitativa residenziale o extraresidenziale, che comportino una capacità prestazionale energetica tale da edificare **un involucro in grado di autosostenersi energeticamente (edifici passivi)** è prevista una ulteriore riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al% (una proposta può essere la riduzione del 80% degli oneri di urbanizzazione secondaria)

La procedura da seguire per la realizzazione degli impianti e per la richiesta di incentivi

Al momento di deposito della dichiarazione di inizio lavori il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, **deposita due copie** (una viene restituita timbrata dal Comune) **del progetto delle opere**, interventi e impianti volti al contenimento del consumo energetico, **corredate dalla Relazione Tecnica**, sottoscritta dal progettista che ne attesta la corrispondenza alle norme di legge e del presente Regolamento;

Durante l'esecuzione dei lavori

- ❖ il direttore dei lavori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, concorda con l'accertatore (quando individuato dal Comune) le visite sul sito della costruzione;
- ❖ sono sempre possibili eventuali altri sopralluoghi se ritenuti necessari al fine dell'attività di controllo e verifica da parte dell'accertatore;
- ❖ può anche essere richiesta la visione della documentazione tecnica relativa ai materiali, raccolta dalla Direzioni Lavori durante la realizzazione dell'opera;
- ❖ a seguito delle suddette visite l'accertatore rilascia i propri documenti di osservazione e di visto;

Al momento del deposito della dichiarazione di fine dei lavori

- ❖ **deve essere presentato l'Attestato di certificazione energetica, ovvero quello di qualificazione energetica, redatto da professionista abilitato;**
- ❖ **il direttore dei lavori assevera la conformità delle opere realizzate, relative al contenimento energetico, al progetto delle stesse, alla Relazione Tecnica depositata nonché all'Attestato di certificazione dell'edificio come realizzato,** pena la sospensione della eventuale domanda di agibilità (se già presenta) e l'applicazione delle sanzioni;
- ❖ La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata sopra descritta.

Nell'atto di agibilità saranno richiamati gli estremi della Relazione Tecnica, e sue varianti, e dell'Attestato di certificazione energetica. L'Attestato ha una validità di 10 anni dal rilascio, fatta salva l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in merito alle procedure di certificazione energetica.

Gli interventi edilizi oggetto di Permesso di Costruire presentati con esplicita domanda intesa ad ottenere le agevolazioni, provvedono ad ottenere linea **istruttoria preferenziale** secondo le indicazioni di cui all'art. 24 comma 2 del Regolamento Edilizio vigente;

Parametri edilizi

Il REC stabilisce che gli impianti e/o volumi tecnologici (quali silos - canne fumarie - camini ecc., **per analogia quindi anche i vani contenenti gli impianti e/o gli impianti medesimi finalizzati al risparmio energetico** ai sensi del presente Regolamento) **non sono conteggiati nel calcolo del volume edilizio** e che per gli stessi si applicano le seguenti disposizioni:

- per quanto attiene alle norme sulle distanze tra edifici principali e impianti e/o volumi tecnologici, ovvero tra impianti medesimi, l'art. 53 comma 2. del REC dispone il solo rispetto delle distanze da Codice Civile;
- nel caso di pertinenze utilizzate al fine di contenere impianti tecnologici, con altezza inferiore a 3 metri e appartenenti al medesimo complesso edilizio, va osservata la distanza minima di 5 metri tra edificio e pertinenza, come previsto dal comma 2° punto c dello stesso art.53 del REC;
- gli impianti e/o volumi tecnologici devono essere posti ad una distanza non inferiore a 5 metri dalla strada, art. 53.8 del REC;
- gli impianti e/o volumi tecnologici devono stare ad una distanza minima dai confini di 3 metri, norma applicabile nel caso in cui sul lotto prospiciente non vi siano edifici a distanza inferiore a 5 metri, art. 55.5 del REC;
- i casi di interventi di installazione e/o adeguamento di impianti tecnologici, di dimensioni contenute, ai fini del presente Regolamento non devono sottostare ai limiti d'altezza imposti per le singole zone omogenee su cui insistono gli interventi stessi

Per quanto riguarda l'utilizzo di tamponamenti nelle strutture, si ricorda la LR 21/1996 che dispone particolari valutazioni per i tamponamenti perimetrali ed orizzontali delle nuove costruzioni e degli interventi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, escluse le manutenzioni ordinarie.

Nel caso in cui l'intervento, per effetto dell'applicazione delle norme sul risparmio energetico, comporti spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta (cm 30), le eccedenze non sono considerate nei computi dei volumi e nei rapporti di copertura, altezze e distanze, per la sola parte eccedente i centimetri trenta (cm 30)

fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque (cm 25) per gli elementi verticali e di copertura

e di centimetri quindici (cm 15) per quelli orizzontali intermedi,

sempre a condizione che il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o d'inerzia termica.

Nella progettazione si raccomanda che

il sistema casa venga progettato in modo che le caratteristiche delle abitazioni, sia strutturali che compositive ed architettoniche, interagiscano con la tipologia degli impianti e con le energie utilizzate per il loro funzionamento.

In questo modo tutti gli elementi che interagiscono: sistema di climatizzazione estiva ed invernale, impianto di illuminazione, involucro edilizio e coibentazione, comfort termico, estetica e uso di fonti energetiche rinnovabili, siano coordinati e finalizzati al benessere generale.

Si raccomanda inoltre una particolare attenzione sull'inserimento degli impianti nel contesto architettonico e compositivo dei fabbricati.

Se si progetta secondo la **bioedilizia, bioarchitettura o edilizia sostenibile** per cui s'intendono osservare le teorie e le tecniche progettuali che fondano **l'ideazione e la realizzazione del fabbricato su principi di compatibilità dello stesso con l'ambiente e di miglioramento della vita umana**, si ricorda che la Regione Veneto ha emanato la LR n.4 del 9.3.2007 con la quale ha definito che sono tali gli interventi di edilizia pubblica o privata che

- ✓ favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
- ✓ garantiscono il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;
- ✓ si avvalgono di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;
- ✓ privilegiano l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
- ✓ conservano, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.

Linee guida e Incentivi regionali per la Bioedilizia

Con delibera n. 2398 del 31.7.2007 la Giunta Regionale, in attuazione della LR n.4 del 9.3.2007; ha provveduto a definire le linee guida in materia di edilizia sostenibile anche ai fini dell'ammissibilità degli stessi ai contributi regionali (*è appena uscita la graduatoria degli interventi ammessi*).

Dette linee guida individuano 25 schede per la valutazione di 29 criteri di sostenibilità, raggruppati in 7 aree di valutazione:

- qualità ambientale degli spazi esterni,
- consumo di risorse,
- carichi ambientali,
- qualità dell'ambiente interno,
- qualità del servizio,
- qualità della gestione e trasporti.

Le schede hanno contenuti di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell'intervento sulla base di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell'intervento stesso.

Incentivi statali

Gli interventi ammessi alle agevolazioni statali, ad oggi, valutati in termini di percentuale di detrazione dall'imposta lorda su spese sostenute entro il 31.12.2010, sono i seguenti:

- ❖ interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;
- ❖ interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti pareti, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi;
- ❖ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- ❖ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché per la sostituzione intera o parziale della caldaia non a condensazione;

Al fine delle modalità attuative dei suddetti incentivi,

- relativamente alla finanziaria 2007 è stato emanato il DM 19 febbraio 2007
- invece per la finanziaria 2008 è stato emanato di recente il DM 13 marzo 2008

- agevolazioni relative agli interventi di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore ai 10.000 mc, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50%, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, per i quali deve ancora uscire il decreto attuativo;
- relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, coloro che producono energia elettrica con impianti che vanno collegati alla rete elettrica o a piccole reti, di potenza nominale superiore a 1 kW possono accedere alle tariffe incentivanti secondo le modalità previste dal D.M. medesimo;

Fine

a cura
dell'Area Uso e Tutela del Territorio
Comune di Portogruaro (VE)
01 04 2008